COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

T

Protocollo N.0211271/2023 del 16/06/2023

003.001002 Tamil Sadegholvaad

cumento Principale



COMUNE DI RIMINI

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI CAGIONATI DA COMPORTAMENTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- che il comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti" così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48
- che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"
- che vi è legame tra il concetto di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, posto che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile, la coesione sociale e l'ambiente urbano in ogni suo aspetto, rappresenta al contempo il presupposto ed il risultato per l'insorgenza di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica;
- che inoltre i comportamenti messi in atto in tali occasioni, sia dalle prostitute, che dai clienti, sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la morale pubblica ed il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, le attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto: così gli atteggiamenti inequivoci degli interessati, il loro rumoroso vociare in ore dai più dedicate al riposo notturno, la contrattazione

ad alta voce delle prestazioni, i reiterati alterchi che spesso degenerano in vere e proprie risse, l'intralcio ad un deflusso sicuro della circolazione automobilistica laddove il cliente si avvicini con la propria autovettura;

- che tutti tali fattori ingenerano nei cittadini allarme sociale ed una percezione di lesione delle comuni norme del vivere civile e che ostacolano il mantenimento delle condizioni di vivibilità della collettività nella nostra città e il consolidarsi dei sentimenti di convivenza civile e di coesione sociale, sentimenti che da sempre sono fondamento del modo di vivere la vita di relazione della comunità riminese;
- che in particolare si assiste in alcune zone del territorio comunale ad un incremento del fenomeno di prostituzione su strada, come spesso testimoniata e documentata dai numerosi e reiterati fatti della cronaca giudiziaria;

CONSIDERATO

- che nel territorio comunale la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno in alcune aree, in
 particolar modo nel periodo estivo, pregiudica oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei
 cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dalla pluralità
 di segnalazioni, denunce e iniziative tese a evidenziare la insostenibilità della convivenza col
 fenomeno:
- che l'occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte delle prostitute comporta, per i residenti prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private;
- che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; violenza sessuale artt. 609bis e ss. c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p.,ecc.);
- che durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacale n°0187567/2022 del 03/06/2022 (in vigore dal 20 Giugno 2022 al 30 Ottobre 2022) si è registrata una significativa azione di contrasto del fenomeno della prostituzione su strada grazie all'intensa attività posta in essere dalle forze di polizia operanti sul territorio; mentre successivamente dalla data di cessazione della vigenza della precitata ordinanza il fenomeno in argomento si è nuovamente manifestato con progressione graduale e preoccupante;
- che la recrudescenza del fenomeno, nelle forme già osservate in periodi precedenti, con elevata probabilità genererebbe in seno alla cittadinanza disagio ed allarme nonché la propensione ad organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità;

RILEVATO

che in particolare le forme di meretricio ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare intensità nelle seguenti vie: Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Mosca, Via Guglielmo Marconi, su tutta la Strada Statale "S.S. 16"- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria - Igea Marina e il Comune di Riccione, Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Viale Vespucci, Piazzale Medaglie d'Oro, via Nazario Sauro, Via Tripoli, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Euterpe, Via Emilia, Via XXIII Settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide, Viale Porto Palos, Corso Giovanni XXIII, viale Parma, Viale Bari, Viale San Francesco, Viale Messina, Viale Leopardi, Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale Pomezia, viale Dei Martiri, via Carlo Bini, via Carlo Zavagli nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate;

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0211271/2023 del 16/06/2023
'Class. '003.001002
Firmatario: Jamil Sadegholvaad
Documento Principale

dallo svogimento dei controlli effettuati è scaturita anche un'attività sanzionatoria che delinea come
tale provvedimento si sia dimostrato strumento utile per rispondere in maniera mirata alle istanze
presentate dai cittadini e di ausilio nel migliorameto della percezione di sicurezza e qualità della vita
urbana;

PRESO ATTO

• Che il fenomeno è stato oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza attraverso il sistema Rilfedeur, anche nelle vie Santa Margherita Ligure, via Siena ,via Modena, via Bertinoro ;

RAVVISATA

• quindi la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico
- il Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- l'art. 7*Bis* del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e l'art. 16, comma 2, della L 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.7.2008 n. 125;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 443, del 28 dicembre 2010;

DATO ATTO

• che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini;

ORDINA

Che a decorrere dal 30 Giugno 2023 e fino al 15 Gennaio 2024, per esigenze di sicurezza finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza, penale, e della commissione di reati correlati, nonche' della reiterazione di episodi di grave intolleranza, nelle aree di seguito meglio specificate:

Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Mosca, Via Guglielmo Marconi, su tutta la Strada Statale "S.S. 16"- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria - Igea Marina e il Comune di Riccione, Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Viale Vespucci, Piazzale Medaglie d'Oro, via Nazario Sauro, Via Tripoli, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Euterpe, Via Emilia, Via XXIII Settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide, Viale Porto Palos, Corso Giovanni XXIII, viale Parma, Viale Bari, Viale San Francesco, Viale Messina, Viale Leopardi, Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale Pomezia, viale Dei Martiri, via Carlo Bini, via Carlo Zavagli, Santa Margherita Ligure, via Siena, via Modena, via Bertinoro nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate;

sia fatto divieto a chiunque:

1 di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo

stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

- 2 di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento ;
- 3 alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

AVVERTE

- che la violazione prevista al punto 3 comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 42,00 ad un massimo di € 173,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo come previsto dall'art. 202, comma 1 del Nuovo Codice della Strada di € 42,00 (Pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €29,40). Come previsto dall'art. 195, comma 2 bis del Nuovo codice della strada la violazione accertata nell'orario 22,00-07,00 è aumentata di 1/3 e comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 56,00 (pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €39,20).
- che le violazione previste ai sopra riportati punti 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi del combinato di Giunta Comunale n. 443, del 28 dicembre 2010, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1 e 2, è ammesso il pagamento in misura fissa di € 400,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3;

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;

Entro il 10 Febbraio 2024 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rimini, Ufficio Controlli, Via Macanno n. 37; nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal 30 Giugno 2023 e fino al 15 Gennaio 2024,
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 15giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

• al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.;

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0211271/2023 del 16/06/2023
'Class.' 003.001002

Firmatario: Jamil Sadegholvaad
Documento Principale

 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n.104, s.m.i.

Si dà atto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Rimini, Dott. Andrea Rossi.

Il Sindaco

Dott. Jamil Sadegholvaad

(f.to digitalmente)